

## STATUTO

### Art.1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, l'Associazione denominata "L'Iniziativa Musicale".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione. " L'Iniziativa Musicale Associazione di promozione sociale" in sigla denominata "L'Iniziativa Musicale APS".

L'associazione non ha fine di lucro e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS".

L'Associazione che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

L'Associazione ha sede legale in via Carignano n. 68 nel Comune di Rivalta di Torino (TO). Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

### Art.2 - Scopo e oggetto sociale

L'associazione, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, si prefigge di perseguire, senza scopo di lucro, interessi generali attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale, culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale anche con finalità educativa.

Tali attività in particolare sono finalizzate:

- a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- c) alla ricerca e promozione musicale, culturale, etica e spirituale;
- d) alla diffusione della pratica musicale in tutte le sue espressioni come strumento didattico di educazione alla socialità teso al miglioramento delle relazioni sociali e interpersonali incoraggiando la formazione di complessi musicali e artistici;
- e) alla diffusione in generale dell'arte in tutte le sue forme espressive;
- f) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali e popolari;
- g) allo sviluppo e valorizzazione del dialogo interculturale attraverso la pratica musicale come linguaggio universale;
- h) alla promozione della formazione musicale permanente amatoriale attraverso corsi di musica svolti anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Per il perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associate. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'assemblea dei soci.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, in caso di necessità, salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 5 D.Lgs 117 del 03 Luglio 2017, ai fini

dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Per lo svolgimento delle attività prestate dai propri soci l'associazione garantisce adeguata copertura assicurativa.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui precedentemente elencate, a condizione che abbiano carattere di attività secondaria, come definito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. L'esercizio delle attività secondarie deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

### **Art.3 - Risorse economiche**

L'associazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi da organismi nazionali e internazionali, Unione Europea, Stato, Regione, enti locali, enti o istituzioni pubbliche;
- 4) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 5) proventi delle cessioni di beni e servizi, di modico valore, agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 6) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- 7) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **Art.4 – Bilancio, rendiconto e anno sociale**

L'anno finanziario e l'anno sociale iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 settembre di ogni anno.

Il Bilancio dell'Associazione, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio deve essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Il Bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

I bilanci sono depositati presso la sede nei 15 giorni antecedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Copia del bilancio è distribuita in sede assembleare.

L'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di ricorrenze, campagne di sensibilizzazione o altro redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna raccolta.

L'Associazione, qualora sussistano i requisiti di legge, pubblica annualmente e tiene aggiornato nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### **Art.5 - Soci**

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: condividere scopi e finalità dell'Associazione ed accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

L'adesione all'associazione è relativa all'anno sociale, eventualmente rinnovabile, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale e all'effettività del rapporto associativo.

#### **Art.6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare entro 30 giorni su tale domanda.. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, entro sessanta giorni, di respingere la domanda di ammissione per gravi motivi, di cui occorre dare atto nel verbale della seduta e comunicazione all'interessato.

Al fine di garantire il diritto al contraddittorio da parte dell'aspirante socio, quest'ultimo ha, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, facoltà di chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

Prima di procedere all'esclusione, al socio devono essere contestati per iscritto gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Art.7 - Doveri e diritti dei soci**

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. Il socio minorenni è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal compimento dei diciotto anni.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali di cui all'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Per i soci minorenni il diritto dell'elettorato attivo e passivo viene esercitato dall'esercente la potestà parentale presente in assemblea e verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

#### **Art.8 - Organi dell'associazione**

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Direttore Artistico;
- 4) il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nomina gli organi di controllo previsti.

#### **Art.9 - Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo deliberativo dell'associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 34 del D.Lgs. n. 117/2017.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti o almeno un terzo dei Consiglieri o l'Organo di Controllo ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, che potrà essere tenuta anche in locali diversi da quelli della sede sociale, indirizza tutta la vita dell'associazione e in particolare:

- 1) discute e delibera sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo ogni due anni e provvede alla sostituzione dei membri dimissionari;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 6) delibera sulla gestione delle attività relative all'anno sociale e sull'operato del Direttore Artistico;
- 7) conferma o nomina il Direttore Artistico su proposta del Consiglio Direttivo.
- 8) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

L'Assemblea inoltre delibera sulla decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice- Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi con qualunque mezzo, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione e contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima e mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Nel caso la seconda convocazione dell'assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Le votazioni avvengono per alzata di mano; dovranno effettuarsi per appello nominale o scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci presenti.

Il verbale delle delibere assembleari deve essere pubblicato mediante affissione all'albo della sede, o in qualsiasi altro modo il Consiglio Direttivo ritenga opportuno, e conservato dal Segretario. Copia del verbale potrà essere divulgato a chiunque ne abbia facoltà.

#### **Art.10 – Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- ✓ approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci in prima convocazione e con la presenza di metà più uno degli associati in seconda convocazione e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- ✓ scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

#### **Art.11 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Solo nel caso in cui non si presentassero candidati per il Consiglio direttivo allora può essere consentita la rieleggibilità di consiglieri che hanno concluso i tre mandati.

Il membro del Consiglio Direttivo che sia assente ingiustificato per cinque sedute successive decade dall'incarico. La giustificazione deve pervenire al Presidente almeno un giorno prima della data della convocazione. La decadenza per assenza ingiustificata è deliberata dal Consiglio direttivo nella prima seduta successiva.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica

fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria o straordinaria per eleggere i sostituti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha la facoltà di aggiornare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo eventualmente adeguandolo proporzionalmente al numero dei soci.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

A fianco del Consiglio Direttivo opera il Direttore Artistico che partecipa alle sedute del Consiglio con parere consultivo sugli ambiti di propria competenza. Di ciò deve darsi atto nel verbale della seduta. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- 6) predisporre i regolamenti interni dell'associazione che regolano quanto non espressamente specificato dallo Statuto;
- 7) proporre modifiche allo Statuto, denominazione dell'Associazione compresa;
- 8) deliberare sulla decadenza per assenza ingiustificata dei propri membri;
- 9) proporre all'Assemblea l'eventuale rosa dei candidati alla carica di Direttore Artistico, professionisti svolgenti attività nel campo dell'Arte o dell'Educazione Musicale;
- 10) valutare con senso critico e approvare le attività proposte in concerto con la direzione artistica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta scritta tramite redazione e condivisione dell'ordine del giorno. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante uno o più avvisi scritti, anche tramite posta elettronica o altro sistema di messaggistica, da recapitarsi almeno tre giorni prima la data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono conservati agli atti.

Il segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione, tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'associazione. Il tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri lo svolgimento di specifici compiti o categorie di compiti in nome e per conto dell'associazione.

Le adunanze del Consiglio sono aperte al pubblico ad esclusione di quando vengano trattate questioni di carattere personale.

L'Assemblea dei soci ha facoltà di dichiarare decaduto il Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all'art. 9, provvedendo contestualmente alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### **Art.12 – Direttore artistico**

Il Direttore Artistico viene eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere un professionista

svolgente attività nel campo dell'Arte o dell'Educazione Musicale. La nomina del Direttore Artistico viene rinnovata biennialmente in parallelo con la durata del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico fa parte del Consiglio, alle cui sedute partecipa per diritto con obbligo di parere consultivo sulle deliberazioni che riguardano la propria sfera di competenza ma senza diritto di voto.

E' responsabile dell'attuazione delle linee guida educativo-musicali, dei programmi dei Corsi di Musica e delle formazioni concertistiche dell'Associazione.

Presenta al Consiglio direttivo e all'Assemblea le attività artistico-educativo-musicali svolte e la pianificazione delle linee educative future in ragione della valutazione dei punti forza e di debolezza emersi nella conduzione artistica della scuola di musica.

#### **Art.13 – Presidente, libri sociali**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio; eventuali deleghe di responsabilità devono essere approvate dal Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, ad altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

L'assemblea dei soci ha facoltà di dichiarare decaduto il Presidente secondo le modalità di cui all'art. 9. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del nuovo Presidente nella prima seduta successiva. La decadenza dalla carica di Presidente per voto assembleare comporta anche la decadenza da membro del Consiglio Direttivo.

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. Del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta, la richiesta deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

#### **Art.14 – Corsi di musica**

Il Consiglio Direttivo istituisce Corsi di musica anche in collaborazione con le Istituzioni ai quali potranno accedere i soci sino a coprire il limite massimo di ammessi.

Ogni allievo dei Corsi avrà diritto e obbligo di partecipare attivamente a manifestazioni musicali. Gli organici dei complessi saranno decisi dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Direttore artistico.

#### **Art.15 – Scioglimento e rinvio**

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.